



Associazione ambientalista

# LA CITTÀ ECOLOGICA APS

[www.lacittaecologica.it](http://www.lacittaecologica.it)

[info@lacittaecologica.it](mailto:info@lacittaecologica.it)

[info@pec.lacittaecologica.it](mailto:info@pec.lacittaecologica.it)

**AL SINDACO DI PISA**  
**ALLA DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA DEL COMUNE**  
**DI PISA**

## OSSERVAZIONE N. 2

Osservazione alla deliberazione n. 232 del 26/09/2024 della Giunta Comunale di Pisa avente per Oggetto: “SCHEDA NORMA N. 12.1 - PARCO VIA PIETRASANTINA- ADOZIONE PIANO ATTUATIVO - COMPARTO N. 2 - CENTRO SPORTIVO, AI SENSI DELL’ART. 111 DELLA L.R. N. 65/2014 E CONTESTUALE ADOZIONE, AI SENSI DELL’ART. 8 - COMMA 6 DELLA L.R. N. 10/2010 DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA SINTESI NON TECNICA”. **ILLEGITTIMITÀ DEL PIANO ATTUATIVO ADOTTATO PER NON CONFORMITÀ ALLE N.T.A. del R.U.: ART. 1.3.1.3 VERDE SPORTIVO.**

*vista la deliberazione di cui all’oggetto, osserva quanto segue:*

La proposta di Piano Attuativo non è conforme a quanto prescritto dall’Art. Articolo 1.3.1.3 - Aree a verde sportivo delle NTA del Regolamento Urbanistico vigente.

Lo stesso Proponente chiarisce qual’è l’obbiettivo del Piano Attuativo: “quello di creare un nuovo Headquarter di tutte le proprie attività, cioè il Quartier Generale, “sia dal punto di vista sportivo che da quello

amministrativo, direzionale e logistico". Il quartier generale di una squadra di serie B (per ora) nulla ha a che fare con la previsione di "verde sportivo" contenuta nelle norme citate.

In particolare evidenziamo almeno i seguenti punti dell'Art. 1.3.1.3 delle NTA che sono difformi dalla Scheda Norma variata e dalle previsioni del Piano Attuativo adottato:

1. *"si intendono gli spazi scoperti destinati ad impianti scoperti per la pratica sportiva **al servizio di un quartiere, ovvero di uno o più isolati.**"*. Il Centro Sportivo di una Squadra di Serie B non può palesemente rientrare in tale definizione;

5. b) *"altezza massima degli edifici: 10 metri lineari, eccezione fatta per le strutture di copertura degli impianti per la pratica sportiva."* Nella Scheda 12.1 variata e nel Piano Attuativo adottato si prevede che l'altezza massima sia 11m;

SI CHIEDE CHE LA GIUNTA

preso atto dell'illegittimità DEL PIANO ATTUATIVO ADOTTATO PER NON CONFORMITÀ ALLE N.T.A. del R.U.: ART. 1.3.1.3 VERDE SPORTIVO.

### **ANNULLI**

d'ufficio, in via di autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., la propria deliberazione n. 232 del 26/09/2024 avente per Oggetto: "SCHEDA NORMA N. 12.1 - PARCO VIA PIETRASANTINA- ADOZIONE PIANO ATTUATIVO - COMPARTO N. 2 - CENTRO SPORTIVO, AI SENSI DELL'ART. 111 DELLA L.R. N. 65/2014 E CONTESTUALE ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 8 - COMMA 6 DELLA L.R. N. 10/2010 DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA SINTESI NON TECNICA".

*Pisa 25 novembre 2024.*

Per l'Associazione ambientalista  
LA CITTÀ ECOLOGICA  
Il Presidente